



CITTA' DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso

Ufficio competente: RAGIONERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 71 del 30-12-2024

Oggetto: **REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - DETERMINAZIONI.**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 20:00, in Residenza municipale, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in seduta Pubblica, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, sotto la presidenza di Bigliardi Elena, in qualità di Presidente e con la partecipazione del Segretario Comunale Giavi Mauro.

Eseguito l'appello risultano:

		<i>Presenti e Assenti</i>
Soldan Stefano	Sindaco	<i>P</i>
Fantin Federico	Consigliere	<i>P</i>
Bigliardi Elena	Consigliere	<i>P</i>
Hammouch Mohammed	Consigliere	<i>P</i>
Lucchetta Valentina	Consigliere	<i>P</i>
Negri Giuseppe	Consigliere	<i>A</i>
Sech Eleonora	Consigliere	<i>P</i>
Gallon Roberto	Consigliere	<i>P</i>
Bernardi Elda	Consigliere	<i>P</i>
Meneghin Antonio	Consigliere	<i>A</i>
Ranieri Carla	Consigliere	<i>P</i>
Zanco Pierangelo	Consigliere	<i>P</i>
Spina Alexa	Consigliere	<i>P</i>
Bottega Valentina	Consigliere	<i>P</i>
Lucchetta Gino	Consigliere	<i>P</i>
Ceschi Rosalisa	Consigliere	<i>P</i>
Collot Danilo	Consigliere	<i>P</i>
		<i>Presenti 15 Assenti 2</i>

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri sigg.:

Bernardi Elda

Ranieri Carla

Collot Danilo

Invita quindi il Consiglio comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato compreso nell'odierno ordine del giorno.

Proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 78 del 09-12-2024

Oggetto: **REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - DETERMINAZIONI.**

IL SINDACO

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), modificato dal D.Lgs. 100 del 16 giugno 2017;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSIDERATO che il 12 novembre u.s., il Ministero Economia e Finanze/Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio sito internet gli indirizzi sugli adempimenti di cui all'art. 20 del T.U.S.P.:

- fornendo alcune indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni – detenute al 31 dicembre 2023 – che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2024;
- evidenziando che, come avvenuto gli scorsi anni, l'adempimento previsto dal T.U.S.P. (art. 20) si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti e attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro saranno pertanto acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica, sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti;

VISTI gli allegati A) e B), parti integranti e sostanziali della presente proposta di deliberazione, composti dalle schede predisposte dal M.E.F.;

RITENUTO di escludere dalla revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, le partecipazioni indirette evidenziate nel succitato allegato B), per le seguenti motivazioni:

"L'art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, disciplina le varie definizioni contenute nel testo normativo e, al comma 1, lett. g), dà la seguente definizione di "partecipazione indiretta": *"La partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica."*

L'esatta definizione di controllo la troviamo, invece, nell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, che, testualmente, recita: *"La situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"*.

Ebbene, nei confronti delle partecipazioni dirette Asco Holding Spa e Ascopiave Spa, che a loro volta detengono partecipazioni in altre società, il Comune non può esercitare l'attività di controllo, così come prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in quanto:

- 1) non dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria,
- 2) non dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria,
- 3) non ha un'influenza dominante verso tali società, in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa,
- 4) non è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo di tali società, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale;

DATO ATTO che in seguito alla decisione del Consiglio di Stato n. 578/2019, la società Asco Holding Spa ha istituito, con l'assemblea straordinaria tenutasi il giorno 11 novembre 2019, mediante l'introduzione di un'apposita clausola nello statuto, un'assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici da convocarsi ogniqualvolta sia prevista un'assemblea generale (sia essa ordinaria che straordinaria) anche su iniziativa di un singolo socio pubblico;

DATO ATTO che tale assemblea speciale ha natura meramente consultiva ed è finalizzata a coordinare l'azione collettiva dei soci pubblici;

RITENUTO, pertanto, di effettuare la ricognizione e revisione ordinaria, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, solamente per Asco Holding Spa e non per le società partecipate dalla stessa, in quanto non rientrano nella definizione di partecipazione indiretta;

DATO ATTO che per la società partecipata da Ascopiave Spa non trova applicazione l'obbligo di revisione periodica di cui all'art. 20 del T.U.S.P. in quanto trattasi di partecipazione in società quotata e ritenuto di poter escludere dalla ricognizione le sue partecipazioni in quanto non sono detenute attraverso una "tramite controllata".

DATO ATTO, inoltre, che dal 2022 la società Alto Trevigiano Servizi Spa è da ritenersi controllata dall'Ente e posto che le disposizioni del decreto Madia sulle partecipazioni pubbliche si applicano alle società quotate e "alle società da esse controllate" solo se espressamente previsto, sia per la società Alto Trevigiano Servizi Spa che per la società indiretta Viveracqua S.c.a.r.l. non trova applicazione l'obbligo di revisione periodica ma solo di ricognizione;

DATO ATTO, inoltre, che anche la società Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. è oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto il comma 724 della Legge di stabilità 2019 (legge 145/2018) ha modificato l'articolo 26 del D.Lgs. n. 175/2019 aggiungendo il comma 6-bis. Tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2019, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca;

DATO ATTO, infine, che non sono soggette a ricognizione le società Savno Spa e Bioman Spa partecipate del Consorzio dei Servizi di Igiene del Territorio e la società Società Informatica Territoriale Belluno Srl (SIT) partecipata del Consorzio Bim Piave di Treviso;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27.09.2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 18.12.2018 avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute – individuazione misure di razionalizzazione – determinazioni";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.12.2019 avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute – determinazioni";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28.12.2020 avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute – determinazioni";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28.12.2021 avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute – determinazioni";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28.12.2022 avente ad oggetto “Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute – determinazioni”;

PRESO ATTO CHE nella precedente revisione ordinaria, effettuata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30.12.2023, è stato deciso quanto segue:

- a) per quanto riguarda la partecipazione di Asco Holding Spa con la quota dello 0,00008770813%: può essere mantenuta senza interventi in quanto, come già indicato nelle revisioni effettuate negli anni 2020, 2021 e 2022, le criticità evidenziate nelle precedenti revisioni si possono considerare superate;
- b) per quanto riguarda la partecipazione in G.A.L. Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. con la quota del 2,31%: la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto il comma 724 della Legge di stabilità 2019 (legge 145/2018) ha modificato l'articolo 26 del D.Lgs. n. 175/2019 aggiungendo il comma 6-bis. Tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2019, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca;
- c) per quanto riguarda la partecipazione in Alto Trevigiano Servizi Spa con la quota del 2,2429%: la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto la stessa è considerata società quotata avendo posto in essere un'operazione finanziaria di emissione di obbligazioni quotate nel segmento extramot PRO della Borsa Italiana S.p.a.;
- d) per quanto riguarda la partecipazione in Ascopiave Spa con la quota dello 0,08379620%: la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati (Ftse Italia – Segmento STAR);
- e) per quanto riguarda la partecipazione indiretta in Viveracqua S.c.a.r.l. attraverso la società tramite Alto Trevigiano Servizi Spa che detiene una quota del 10,66%: la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto trattasi di società controllata di una società quotata;

VISTA la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2022, adottato nel 2023, come risultante nell'allegato A) alla presente proposta di deliberazione, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023, come risultante nell'allegato B) alla presente proposta di deliberazione, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, in esito alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023:

- a) per quanto riguarda la partecipazione di Asco Holding Spa con la quota dello 0,00008770813%: può essere mantenuta senza interventi in quanto, come già indicato nelle revisioni a partire da quella relativa all'anno 2019, le criticità evidenziate nelle revisioni antecedenti a tale anno si possono considerare superate;
- b) per quanto riguarda la partecipazione in G.A.L. Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. con la quota del 2,31%: la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto il comma 724 della Legge di stabilità 2019 (legge 145/2018) ha modificato l'articolo 26 del D.Lgs. n. 175/2019 aggiungendo il comma 6-bis. Tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2019, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca;
- c) per quanto riguarda la partecipazione in Alto Trevigiano Servizi Spa con la quota del 2,2429%: la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto la

stessa è considerata società quotata avendo posto in essere un'operazione finanziaria di emissione di obbligazioni quotate nel segmento extramot PRO della Borsa Italiana S.p.a.;

- d) per quanto riguarda la partecipazione in Ascopiave Spa con la quota dello 0,08379620%: la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati (Ftse Italia – Segmento STAR);
- e) per quanto riguarda la partecipazione indiretta in Viveracqua S.c.a.r.l. attraverso la società tramite Alto Trevigiano Servizi Spa che detiene una quota del 10,66%: la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto trattasi di società controllata di una società quotata;

VISTA l'urgenza derivante dalla necessità di rispettare il termine del 31 dicembre per l'approvazione della presente revisione periodica come disposto dall'art. 20, c. 1, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e per l'approvazione della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, adottato nell'anno 2023, relativo alle partecipazioni detenute al 31.12.2022, come disposto dall'art. 20, c. 4, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175;

TUTTO ciò premesso;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse e l'intera narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) di approvare la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2022, adottato nel 2023, come risultante nell'allegato A) alla presente proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare l'elenco di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023, contenuto nell'allegato B) alla presente proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che la revisione periodica, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, riguarda solamente le società partecipate direttamente dal Comune (a eccezione della società Viveracqua S.c.a.r.l. oggetto solo di ricognizione ma non di revisione), per le motivazioni descritte in premessa e che qui si intendono integralmente, anche se non materialmente, riportate;
- 5) di approvare l'esito della ricognizione e revisione effettuata alla data del 31 dicembre 2023, come risultante dall'allegato B), parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, composto dalle schede predisposte dal M.E.F.;
- 6) di approvare, quindi, le misure derivanti dall'esito della revisione periodica, effettuata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, consistenti:
 - a) per quanto riguarda la partecipazione di Asco Holding Spa con la quota dello 0,00008770813%: può essere mantenuta senza interventi in quanto, come già indicato nelle revisioni a partire da quella relativa all'anno 2019, le criticità evidenziate nelle revisioni antecedenti a tale anno si possono considerare superate;
 - b) per quanto riguarda la partecipazione in G.A.L. Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. con la quota del 2,31%: la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto il comma 724 della Legge di stabilità 2019 (legge 145/2018) ha modificato l'articolo 26 del D.Lgs. n. 175/2019 aggiungendo il comma 6-bis. Tale disposizione esclude dall'obbligo di

razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2019, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca;

- c) per quanto riguarda la partecipazione in Alto Trevigiano Servizi Spa con la quota del 2,2429%: la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto la stessa è considerata società quotata avendo posto in essere un'operazione finanziaria di emissione di obbligazioni quotate nel segmento extramot PRO della Borsa Italiana S.p.a.;
 - d) per quanto riguarda la partecipazione in Ascopiave Spa con la quota dello 0,08379620%: la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati (Ftse Italia – Segmento STAR);
 - e) per quanto riguarda la partecipazione indiretta in Viveracqua S.c.a.r.l. attraverso la società tramite Alto Trevigiano Servizi Spa che detiene una quota del 10,66%: la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto trattasi di società controllata di una società quotata;
- 7) di dare atto che la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato nel 2023, relativo alle partecipazioni detenute al 31.12.2022, e l'esito della ricognizione e della revisione di cui alla presente proposta di deliberazione siano comunicati al M.E.F. (attraverso l'applicativo Partecipazioni) ed alla Corte dei Conti;
- 8) di pubblicare il presente provvedimento nel sito comunale e, precisamente, nell'Amministrazione Trasparente;
- 9) di dichiarare l'atto amministrativo derivante dalla presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, vista l'urgenza derivante dalla necessità di rispettare il termine del 31 dicembre per l'approvazione della presente revisione periodica e per l'approvazione della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, adottato nell'anno 2023, relativo alle partecipazioni detenute al 31.12.2022, come disposto dall'art. 20, c. 1 e 4 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione soprariportata;

Dato atto che il Presidente del Consiglio passa la parola al Sindaco per la trattazione del punto;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco, integralmente riportata a verbale;

Atteso che non vi sono altri interventi;

Dato atto che durante l'illustrazione esce dalla sala consiliare il Vicesindaco Giuseppe Negri;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, dai Responsabili dei Servizi interessati;

Consiglieri presenti al momento del voto n. 15

Con voti espressi in forma palese:

- favorevoli n. 15
- contrari nessuno
- astenuti nessuno

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione nel testo soprariportato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dichiarare, con successiva separata votazione che dà il seguente esito, la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000:

Consiglieri presenti al momento del voto n. 15

Con voti espressi in forma palese:

- favorevoli n. 15
- contrari nessuno
- astenuti nessuno

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Bigliardi Elena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Comunale
Giavi Mauro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CITTA' DI PIEVE DI SOLIGO

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ADOTTATO NELL'ANNO 2023

(Art. 20, c. 4, TUSP)

In base all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), le pubbliche amministrazioni hanno proceduto, entro lo scorso 31 dicembre 2023, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022 predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A completamento di tale adempimento, entro il 31 dicembre 2024, le medesime amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2023.

In particolare, per le partecipazioni che sono state dismesse, è opportuno che siano specificate le caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire: il tipo di procedura messa in atto; l'ammontare degli introiti finanziari; l'identificazione delle eventuali controparti.

Invece, per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le differenti azioni operate rispetto a quelle previste. In particolare, vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima. Vanno anche motivate le situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l'adozione di una misura di razionalizzazione.

Le informazioni possono essere inquadrare in apposite schede – una per ciascuna partecipazione interessata da misure di razionalizzazione – che, nel loro complesso, compongono la relazione sull'attuazione.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30/12/2023 è stato approvato l'esito della ricognizione ordinaria delle partecipazioni dirette alla data del 31 dicembre 2022, al fine di verificare se sussistono ancora le condizioni per il loro mantenimento.

Sono state approvate, quindi, le misure derivanti dall'esito della ricognizione ordinaria, effettuata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, consistenti:

- a) per quanto riguarda la partecipazione di Asco Holding Spa con la quota dello 0,00008770813%: può essere mantenuta senza interventi in quanto, come già indicato nelle revisioni effettuate negli anni 2020, 2021 e 2022, le criticità evidenziate nelle precedenti revisioni si possono considerare superate;
- b) per quanto riguarda la partecipazione in G.A.L. Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. con la quota del 2,31%: la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto il comma 724 della Legge di stabilità 2019 (legge 145/2018) ha modificato l'articolo 26 del D.Lgs. n. 175/2019 aggiungendo il comma 6-bis. Tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2019, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca;
- c) per quanto riguarda la partecipazione in Alto Trevigiano Servizi Spa con la quota del 2,2429%: la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto la stessa è considerata società quotata avendo posto in essere un'operazione finanziaria di emissione di obbligazioni quotate nel segmento extramot PRO della Borsa Italiana S.p.a.;
- d) per quanto riguarda la partecipazione in Ascopiave Spa con la quota dello 0,08379620%: la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto trattasi

di società con azioni quotate in mercati regolamentati (Ftse Italia – Segmento STAR);

- e) per quanto riguarda la partecipazione indiretta in Vivereacqua S.c.a.r.l. attraverso la società tramite Alto Trevigiano Servizi Spa che detiene una quota del 10,66%: la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto trattasi di società controllata di una società quotata.

In particolare, è stato possibile mantenere la partecipazione nella società Asco Holding Spa in quanto le criticità evidenziate in passato sono state superate.

L'Assemblea straordinaria dei soci di Asco Holding ha deliberato in data 11 novembre 2019 di includere una clausola statutaria in seguito ritrascritta all'art. 21 dello statuto sociale rubricato "Assemblea dei Soci Pubblici", finalizzata a favorire forme di coordinamento tra i soci pubblici in adeguamento alle indicazioni di governance contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019.

Con le modifiche statutarie introdotte a seguito dell'assemblea straordinaria dei soci del 11.11.2019 la società:

1. ha assunto il ruolo di "holding pura" ossia di società strumentale dei Comuni, la quale svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9-bis dell'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016, proprio perché holding statutariamente destinata alla gestione delle partecipazioni "in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete" (art. 5, comma 1 dello statuto);
2. a seguito dell'introduzione dell'Assemblea dei Soci pubblici (art. 21 dello statuto) la società ha dato avvio al rinforzo della governance della holding, consentendo a ciascun Comune Socio di coordinare i poteri decisorii dei soci pubblici in sede di assemblea rispetto al Consiglio di amministrazione, e di esercitare di fatto poteri propulsivi nei riguardi dello stesso CdA.

Con riferimento alla criticità della mancanza di personale Asco Holding ha provveduto ad approvare un testo di policy per la selezione del personale e a svolgere, in aderenza a tale policy, le attività di individuazione delle figure professionali di interesse. Dal mese di gennaio 2020, l'organico di Asco Holding è composto di cinque risorse.

Come già indicato nelle revisioni a partire da quella relativa all'anno 2019, per effetto di quanto sopra specificato, le criticità evidenziate nelle revisioni antecedenti a tale anno si possono considerare superate e pertanto è stato possibile mantenere la partecipazione nella società senza ulteriori interventi.

Non viene pertanto compilata nessuna scheda tra quelle previste in quanto nessuna partecipazione è stata interessata da misure di razionalizzazione.

**CITTA’
DI
PIEVE DI SOLIGO**

**REVISIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI
Art. 20, c.1, D.Lgs. n. 175/2016**

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2023**

SEZIONE 1

PARTECIPAZIONI DETENUTE

Il Comune di Pieve di Soligo alla data del 31/12/2023 deteneva una partecipazione societaria **diretta** nei seguenti organismi:

1. Società Asco Holding Spa con una quota del 0,00008770813% (n. 86 azioni);
2. Società Alto Trevigiano Servizi Spa con una quota del 2,2429%;
3. Società Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. con una quota del 2,31%;
4. Ascopiave Spa con una quota del 0,08379620% (n. 196.428 azioni).

Il Comune partecipava inoltre **indirettamente** al capitale delle seguenti società:

1. Società Ascopiave Spa tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 51,157% (società diretta ed indiretta);
2. Società Bim Piave Nuove Energie Srl tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 10% e tramite il Consorzio Bim Piave di Treviso che detiene una quota del 90%;
3. Società Alvermann Srl Unipersonale tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 100%;
4. Savno Spa tramite il Consorzio Servizi Igiene Territorio TV1 (CIT) che detiene una quota del 60%;
5. Bioman S.p.a. tramite il Consorzio Servizi Igiene Territorio TV1 (CIT) che detiene una quota del 0,94%;
6. Vivereacqua S.c.a.r.l. tramite la società Alto Trevigiano Servizi Spa (ATS Spa) che detiene una quota dell'10,66%;
7. Società Informatica Territoriale Belluno Srl tramite il Consorzio Bim Piave di Treviso che detiene una quota del 20%;
8. AP Reti Gas Spa tramite la società Ascopiave Spa che detiene una quota del 100%;
9. AP Reti Gas Rovigo Srl tramite la società Ascopiave Spa che detiene una quota del 100%;
10. AP Reti Gas Vicenza Spa tramite la società Ascopiave Spa che detiene una quota del 100%;
11. AP Reti Gas Nord Est Srl tramite la società Ascopiave Spa che detiene una quota del 100%;
12. Edigas Esercizio Distribuzione Gas Spa tramite Ascopiave Spa che detiene una quota del 100%;
13. Asco Energy Spa tramite Ascopiave Spa che detiene una quota del 100%;
14. Cart Acqua Srl tramite Ascopiave Spa che detiene una quota del 100%;
15. Asco Renewables Spa tramite Ascopiave Spa che detiene una quota del 100%;
16. Romeo Gas Spa tramite Ascopiave Spa che detiene una quota del 100%;
17. Asco EG Spa tramite Ascopiave Spa che detiene una quota del 84,17%;
18. EstEnergy Spa tramite Ascopiave Spa che detiene una quota del 25%;
19. Acantho Spa tramite Ascopiave Spa che detiene una quota del 11,35%;
20. Acinque Spa tramite Ascopiave Spa che detiene una quota del 5,0000047%;
21. Hera Comm Srl tramite Ascopiave Spa che detiene una quota del 3%.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30/12/2023 è stato approvato l'esito della ricognizione ordinaria delle partecipazioni dirette alla data del 31 dicembre 2022, al fine di

verificare se sussistono ancora le condizioni per il loro mantenimento.

Sono state approvate, quindi, le misure derivanti dall'esito della ricognizione ordinaria, effettuata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, consistenti:

- a) per quanto riguarda la partecipazione di Asco Holding Spa con la quota dello 0,00008770813%: può essere mantenuta senza interventi in quanto, come già indicato nelle revisioni effettuate negli anni 2020, 2021 e 2022, le criticità evidenziate nelle precedenti revisioni si possono considerare superate;
- b) per quanto riguarda la partecipazione in G.A.L. Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. con la quota del 2,31%: la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto il comma 724 della Legge di stabilità 2019 (legge 145/2018) ha modificato l'articolo 26 del D.Lgs. n. 175/2019 aggiungendo il comma 6-bis. Tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2019, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca;
- c) per quanto riguarda la partecipazione in Alto Trevigiano Servizi Spa con la quota del 2,2429%: la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto la stessa è considerata società quotata avendo posto in essere un'operazione finanziaria di emissione di obbligazioni quotate nel segmento extramot PRO della Borsa Italiana S.p.a.;
- d) per quanto riguarda la partecipazione in Ascopiave Spa con la quota dello 0,08379620%: la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati (Ftse Italia – Segmento STAR);
- e) per quanto riguarda la partecipazione indiretta in Vivereacqua S.c.a.r.l. attraverso la società tramite Alto Trevigiano Servizi Spa che detiene una quota del 10,66%: la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto trattasi di società controllata di una società quotata.

SEZIONE 2

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE CON INDICAZIONE DELL'ESITO

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Asco Holding Spa	03215740261	0,00008770813%	Mantenimento della partecipazione	
Alto Trevigiano Servizi Spa	04163490263	2,2429%	Non soggetta a revisione	Società quotata
Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l.	04212070264	2,31%	Non soggetta a revisione	Comma 6-bis, art. 26 D.Lgs. n. 175/2019
Ascopiave Spa	03916270261	0,08379620%	Non soggetta a revisione	Società quotata

L'art. 2, comma 1, lett. p), del TUSP, considera quotate: "p) ... le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati". A tali società, per espressa previsione dell'art. 1, comma 5, del TUSP, si applicano le disposizioni ivi indicate "solo se espressamente previsto"; così pure tali disposizioni si applicano, solo se espressamente previsto, anche alle società controllate da società quotate, e dunque ove non vi sia una espressa previsione di applicabilità, il TUSP non trova applicazione a tali soggetti.

ATS nell'ambito dell'operazione denominata "Viveracqua Hydrobond" ha emesso nel 2015 strumenti finanziari nella forma di un prestito obbligazionario interamente sottoscritto dalla società di scopo Viveracqua Hydrobond 1 S.r.l. A sua volta quest'ultima ha emesso un prestito obbligazionario quotato nel mercato regolamentato Lussemburghese. La società, con il supporto dei propri consulenti legali, ritiene che tale fattispecie sia riconducibile alla qualificazione di società quotata ai sensi dell'art.2 c. 1 lett. P del D.lgs. 175/2016.

Sulla scorta di questa interpretazione, il Consiglio di amministrazione di ATS, a seguito della descritta emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, ritiene che la società non sia sottoposta alla normativa di cui al D.lgs. 175/2016, se non nei casi espressamente indicati dai singoli articoli.

In data 22/06/2018 il Mef ha pubblicato l'Orientamento secondo il quale la nozione di mercato regolamentato indicata all'art. 2 lett. p) del TUSP è da ritenersi coincidente con quella definita dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (c.d. TUF) ed è insuscettibile di una più ampia interpretazione, con la conseguenza che i sistemi multilaterali di negoziazione, nella cui categoria rientra il mercato ExtraMot Pro (mercato in cui sono negoziati gli Hydrobond) devono essere distinti dai "mercati regolamentati".

Rilevato che l'orientamento del Mef è meramente interpretativo, con valore di "orientamento e indicazione" (art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 175/16) e, come tale può essere motivatamente

disatteso dall'Ente, Alto Trevigiano Servizi S.p.A., congiuntamente con altre società gestori del Servizio Idrico Integrato, ha promosso ricorso presso il Tar del Lazio per il suo annullamento, compreso l'annullamento di ogni altro atto consequenziale motivando specificatamente le ragioni per le quali non si ritiene condivisibile tale orientamento.

Il giudizio è stato definito con la sentenza 09882/2021 pubblicata il 23/09/2021 con la quale il Tar ha affermato che l'orientamento del Mef non è vincolante e che dunque ogni società può agire come ritiene opportuno finché non vi saranno atti che la riguardano direttamente e che in quanto tali potranno essere oggetto di specifica eventuale impugnazione.

La società Alto Trevigiano Servizi Spa è oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto la stessa viene considerata società quotata avendo posto in essere un'operazione finanziaria di emissione di obbligazioni quotate nel segmento extramot PRO della Borsa Italiana S.p.a.. Si tratta di strumenti finanziari a lungo termine emessi per finanziare la progettazione e realizzazione di importanti piani di investimento atti a migliorare e potenziare le infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione nel territorio dei Comuni soci.

La società Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. è oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto il comma 724 della Legge di stabilità 2019 (Legge 145/2018) ha modificato l'articolo 26 del D.Lgs. n. 175/2019 aggiungendo il comma 6-bis. Tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2019, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca.

La società Ascopiave Spa è oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati (Ftse Italia – Segmento STAR).

Partecipazioni indirette detenute attraverso:

Asco Holding Spa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Ascopiave Spa	03916270261	51,157%	Non soggetta a ricognizione	Società quotata
Bim Piave Nuove Energie Srl	04020760262	10,00%	Non soggetta a ricognizione	
Alvermann Srl in liquidazione	04184710269	100%	Non soggetta a ricognizione	

Si precisa che al 31 dicembre 2023 Asco Holding Spa non deteneva più nessuna partecipazione nella società Asco Tlc Spa (partecipazione al 31 dicembre 2022 del 91,00%).

Il Gruppo Ascopiave e il Gruppo Hera, tramite la controllata Acantho, hanno perfezionato in data 14 marzo 2023, l'acquisizione del 92% delle azioni di Asco TLC S.p.A., con una partecipazione azionaria rispettivamente pari al 55,20% e del 36,8% del capitale sociale.

Il closing fa seguito all'aggiudicazione a fine novembre 2022 della procedura a evidenza pubblica

indetta da Asco Holding per la cessione del 92% delle azioni di Asco TLC, detenute dalla stessa Asco Holding e dalla C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno, e alla successiva sottoscrizione in data 29 dicembre 2022 della relativa documentazione contrattuale tra il Gruppo Hera e il Gruppo Ascopiave.

Con decorrenza dal 1° ottobre 2023, è efficace la fusione per incorporazione della società Asco TLC S.p.A. in Acantho S.p.A.. A seguito dell'operazione Ascopiave detiene l'11,35% del capitale sociale di Acantho S.p.A.

Una società si considera partecipata indirettamente quando la partecipazione è detenuta dall'Amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Le partecipazioni indirette sopra citate non sono partecipazioni detenute attraverso una "tramite controllata" e pertanto non sono oggetto di ricognizione e revisione.

Alto Trevigiano Servizi Spa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Vivereacqua S.c.a.r.l.	04042120230	10,66%	Non soggetta a revisione	Società controllata da una società quotata

La partecipazione indiretta sopra citata fino al 2021 era una partecipazione detenuta attraverso una società "tramite" non controllata e pertanto non è mai stata oggetto di ricognizione.

Dal 2022 la società "tramite Alto Trevigiano Servizi Spa è da ritenersi invece controllata dall'Ente.

La Società Viveracqua è controllata da società che hanno emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Posto che le disposizioni del decreto Madia sulle partecipazioni pubbliche si applicano alle società quotate e "alle società da esse controllate" solo se espressamente previsto, (cfr. art. 1, comma 5, d.lgs. 175/2016), Viveracqua non è soggetta, in particolare, alla revisione delle partecipazioni previste agli artt. 20 e 24 del citato decreto.

La società sarà pertanto solo oggetto di ricognizione.

Ascopiave Spa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
AP Reti Gas Spa	04802420267	100%	Non soggetta a ricognizione	
AP Reti Gas Rovigo Srl	01304860297	100%	Non soggetta a ricognizione	
AP Reti Gas Vicenza Spa	02681000242	100%	Non soggetta a ricognizione	

AP Reti Gas Nord Est Srl	05252950281	100%	Non soggetta a ricognizione	
Edigas Esercizio Distribuzione Gas Spa	81000460022	100%	Non soggetta a ricognizione	
Asco Energy Spa	03474230277	100%	Non soggetta a ricognizione	
Cart Acqua Srl	03264380167	100%	Non soggetta a ricognizione	
Asco Renewables Spa	07796290968	100%	Non soggetta a ricognizione	
Romeo Gas Spa	12060630964	100%	Non soggetta a ricognizione	
Asco EG Spa	03038580241	84,17%	Non soggetta a ricognizione	
EstEnergy Spa	00997630322	25%	Non soggetta a ricognizione	
Acantho Spa	02081881209	11,35%	Non soggetta a ricognizione	
Acinque Spa	95012280137	5,0000047%	Non soggetta a ricognizione	
Hera Comm Spa	02221101203	3%	Non soggetta a ricognizione	

Le partecipazioni indirette sopra citate non sono partecipazioni detenute attraverso una “tramite controllata” e pertanto non sono oggetto di ricognizione.

Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Savno Spa	03288870276	60,00%	Non soggetta a ricognizione	
Bioman Spa	02601751205	0,94%	Non soggetta a ricognizioni	

I Consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da esse detenute.

Non sono oggetto di ricognizione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi. Pertanto

non sono oggetto di ricognizione le società Savno Spa e Bioman Spa sopra indicate.

Consorzio Bim Piave di Treviso

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Società Informatica Territoriale Belluno Srl	01034290252	20,00%	Non soggetta a ricognizione	

Non è oggetto di ricognizione la partecipazione dell'Ente nel Consorzio Bim Piave. Rientrando lo stesso nel perimetro soggettivo del TUSP di conseguenza non è oggetto di ricognizione la Società Informatica Territoriale Belluno Srl (SIT).

SEZIONE 3

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

1	Asco Holding Spa C.F. 03215740261
---	--------------------------------------

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03215740261
Denominazione	Asco Holding Spa
Data di costituzione della partecipata	28/06/1996
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO
La società è una "Società benefit"⁽³⁾	NO

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	TV
Comune	Pieve di Soligo
CAP *	31053
Indirizzo *	Via Verizzo 1030
Telefono *	0438/980098
FAX *	0438/82096
Email *	ascoholding@pec.ascocert.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	Cod. ATECO K.64.2 – Attività delle società di partecipazione (Holding)
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazione per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

§ Occorre selezionare "Sì" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre

2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)
Numero medio di dipendenti	5
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 95.792,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 (+ 2 supplenti)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 58.968,00

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	39.494.811,00	19.130.720,00	17.117.107,00	25.572.820,00	99.545.775,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività produttive di beni e servizi**" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)*”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi	101.567,00	310.754,00	76.885,00
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni	41.770.623,00	20.696.286,00	20.429.076,00
C16) Altri proventi finanziari	70.018,00	8.769,00	7.637,00
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3 Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività bancarie e finanziarie*”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività assicurative*”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	0,00008770813%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
Descrizione dell'attività	Svolgimento di attività di assunzione di partecipazioni direttamente o attraverso società partecipate e concessione di finanziamenti (attività svolta non nei confronti del pubblico)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽¹¹⁾	
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria⁽¹⁴⁾	No
Note*	Come riferimento al personale, la Società ha approvato un testo di policy per la selezione del personale e già nel corso dell'esercizio 2020 si è dotata, in aderenza a tale policy, di un proprio organico, attualmente composto da cinque risorse. Per quanto concerne l'adozione di una clausola statutaria finalizzata a favorire forme di coordinamento tra i soci pubblici in adeguamento alle indicazioni di governance contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, l'Assemblea straordinaria dei soci di Asco Holding ha deliberato, in data 11 novembre 2019, di includere la clausola di cui all'articolo 21 dello statuto sociale rubricato "Assemblea dei Soci Pubblici". Le criticità passate sono pertanto superate.

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì"

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

* Campo con compilazione facoltativa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04163490263
Denominazione	Alto Trevigiano Servizi Spa
Data di costituzione della partecipata	06/07/2007
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	SI – Strumenti finanziari: HYDROBOND – mercato: Extra Mot Pro
La società è un GAL ⁽²⁾	NO
La società è una “Società benefit”⁽³⁾	NO

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La “società benefit” è una società che nell’esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell’oggetto sociale della società. La “società benefit” redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Provincia	TV
Comune	Montebelluna
CAP *	31044
Indirizzo *	Via Schiavonesca Priula 86
Telefono *	0423/2928
FAX *	0423/292929
Email *	info@altotrevigianoservizi.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. ATECO E.36.00.00 – Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

[https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento del 18 novembre 2019 xSocietx a partecipazione pubblica di diritto singolarex .pdf](https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

[§] Occorre selezionare "Sì" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	
Numero medio di dipendenti	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio					
Risultato d'esercizio					

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività produttive di beni e servizi**" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	47.905.530,00	50.258.889,00	45.354.899,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	11.445.378,00	9.409.162,00	5.847.596,00
di cui Contributi in conto esercizio	717.668,00	1.779.376,00	

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività bancarie e finanziarie*”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività assicurative*”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
--	--	--	--

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	2,2429%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁶⁾Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di patti parasociali

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Servizio idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	

Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria⁽¹⁴⁾	No
Note*	Alto Trevigiano Servizi Spa viene considerata una società quotata e pertanto non è oggetto di revisione

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì"

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

* Campo con compilazione facoltativa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04212070264
Denominazione	G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l.
Data di costituzione della partecipata	19/02/2008
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	SI
La società è una "Società benefit"⁽³⁾	NO

⁽¹⁾ Compilare se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	TV
Comune	Pieve di Soligo
CAP *	31053
Indirizzo *	Via Roma 4 - Solighetto
Telefono *	0438/82084
FAX *	0438/1890241
Email *	segreteria@galtamarca.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. ATECO 70.21 – Promozione, sviluppo locale e delle attività economiche del territorio
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato[§]	
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

§ Occorre selezionare "Sì" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	2
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Carlet Giuseppe (Presidente): indennità € 666,66 mensili + rimborso forfettario spese viaggio per missioni e partecipazione attività istituzionali del GAL € 8.553,07 Fraccaro Gian Maria (Vicepresidente): gettoni di presenza € 50,00 + rimborso forfettario spese viaggio per missioni e partecipazione attività istituzionali del GAL € 580,32 Golfetto Marco (Consigliere): gettoni di presenza € 50,00 + rimborso forfettario spese viaggio per missioni e partecipazione attività istituzionali del GAL € 692,57 De Faveri Piero (Consigliere): gettoni di presenza € 50,00 + rimborso forfettario spese viaggio per missioni e partecipazione attività istituzionali del GAL € 558,11 Emanuela Deola: gettoni di presenza € 50,00 + rimborso forfettario spese viaggio per missioni e partecipazione attività istituzionali del GAL € 479,65
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.651,00	1.451,00	2.114,00	1.138,00	258,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività produttive di beni e servizi**" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	460.657,00	249.800,00	398.553,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	3.699,00	7.170,00	2.097,00
di cui Contributi in conto esercizio	142,00		

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la *“Tipologia di attività svolta”* dalla partecipata è: *“Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”*.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la *“Tipologia di attività svolta”* dalla partecipata è: *“Attività bancarie e finanziarie”*.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. ¶ Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la *“Tipologia di attività svolta”* dalla partecipata è: *“Attività assicurative”*.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	2,31%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁶⁾Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	attività proprie dei Gruppi d'Azione Locale (Art. 4, c. 6)
Descrizione dell'attività	Sviluppo economico segreteria tecnica ed amministrativa dell'Intesa Programmatica d'Area Terre Alte
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	

NOME DEL CAMPO		Indicazioni per la compilazione
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no	
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no	
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no	
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽¹¹⁾		
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾		
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾		
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾		
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾		
Note*	Il comma 724 della Legge di stabilità 2019 (legge 145/2018) ha modificato l'articolo 26 del D.Lgs. n. 175/2019 aggiungendo il comma 6-bis. Tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2019, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca.	

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì"

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

* Campo con compilazione facoltativa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03916270261
Denominazione	Ascopiave Spa
Data di costituzione della partecipata	2004
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	SI
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO
La società è una “Società benefit”⁽³⁾	NO

⁽¹⁾ Compilare se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La “società benefit” è una società che nell’esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell’oggetto sociale della società. La “società benefit” redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	TV
Comune	Pieve di Soligo
CAP *	31053
Indirizzo *	Via Verizzo 1030
Telefono *	0438/980098
FAX *	
Email *	ASCOPIAVE@PEC.ASCOCERT.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	Cod. ATECO 70.1 – Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_publica_di_diritto_singolarex.pdf

[§] Occorre selezionare "Sì" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti

esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	
Numero medio di dipendenti	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio					
Risultato d'esercizio					

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.266.320,00	18.426.650,00	12.862.520,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.451.000,00	686.000,00	974.510,00
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)*”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3 Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività bancarie e finanziarie*”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività assicurative*”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta e indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	0,08379620%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	03215740261
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	Asco Holding Spa
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	51,157%

⁽⁶⁾Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	attività diversa dalle precedenti
Descrizione dell'attività	Prestazione a favore di società partecipate direttamente ed indirettamente e/o a favore di società appartenenti al gruppo di servizi tecnici, amministrativi, elettronici e data processing e finanziari
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽¹¹⁾	
Esito della revisione periodica⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria⁽¹⁴⁾	
Note*	Trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati (Ftse Italia – Segmento STAR). Non è pertanto soggetta a revisione.

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽¹⁴⁾ Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

* Campo con compilazione facoltativa

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04042120230
Denominazione	Vivereacqua scarl
Data di costituzione della partecipata	30/06/2011
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO
La società è una “Società benefit”⁽³⁾	NO

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La “società benefit” è una società che nell’esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell’oggetto sociale della società. La “società benefit” redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	VR
Comune	Verona
CAP *	37133
Indirizzo *	Lungadige Galtarossa 8
Telefono *	
FAX *	
Email *	segreteria@pec.vivereacqua.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. ATECO 46.19.04 – Gruppi di Acquisto, mandatarî agli acquisti, buyer
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	No
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	No
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

[§] Occorre selezionare "Sì" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti

esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	4*
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	nessuno
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 8.320,00

5* comprensivo di dipendenti in distacco

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	3.802,00	8.121,00	1.935,00	1.935,00	2.566,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.823.384,00	1.293.786,00	1.079.201,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	48.302,00	128.490,00	50.627,00
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)*”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività bancarie e finanziarie*”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività assicurative*”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	04163490263
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	Alto Trevigiano Servizi Spa
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	10,66%

⁽⁶⁾Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di patti parasociali

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	Sì
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	04163490263
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	Alto Trevigiano Servizi Spa
Attività svolta dalla Partecipata	attività diversa dalle precedenti
Descrizione dell'attività	Consorzio gestori servizio idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	

Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria⁽¹⁴⁾	No
Note*	Trattandosi di società controllata dalla società quotata Alto Trevigiano Servizi Spa non è oggetto di revisione

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì"

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

* Campo con compilazione facoltativa.



CITTA' DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - DETERMINAZIONI.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-12-2024

Il Responsabile del servizio

Ferracin Fabio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



CITTA' DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - DETERMINAZIONI.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-12-2024

Il Responsabile del servizio
Ferracin Fabio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



CITTA' DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 71 del 30-12-2024

**Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART.
20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE - DETERMINAZIONI.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 38.

Pieve di Soligo, 17-01-2025

L' INCARICATO
Tomasi Angela

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



CITTA' DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 71 del 30-12-2024

**Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20
DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
- DETERMINAZIONI.**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data 28-01-2025.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AFFARI GENERALI
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa